



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con delibera di C.C. n. 55 del 07.11.2022

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Funzioni del Corpo di Polizia Locale, compiti ed ambiti territoriali
- Art. 3 Organico del Corpo
- Art. 4 Dipendenza del Corpo
- Art. 5 Collaborazione con le Forze di Polizia
- Art. 6 Distintivi di gradi
- Art. 7 Comandi, distacchi e mobilità interna
- Art. 8 Reclutamento personale stagionale
- Art. 9 Comandante
- Art. 10 Vice Comandante
- Art. 11 Addetti al Coordinamento e controllo
- Art. 12 Istruttori di vigilanza "Sottoufficiali"
- Art. 13 Agenti
- Art. 14 Istanze e reclami

CAPO II

NORME DI COMPORTAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 15 Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
- Art. 16 Norme generali di condotta
- Art. 17 Riposi, ferie e permessi
- Art. 18 Cura della persona
- Art. 19 Saluto
- Art. 20 Uso, custodia e conservazione di mezzi, attrezzature e documenti
- Art. 21 Segreto d'ufficio e riservatezza

CAPO III

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 22 Istruzioni generali per la programmazione ed esecuzione dei servizi
- Art. 23 Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale
- Art. 24 Ordine di servizio giornaliero
- Art. 25 Relazione di servizio
- Art. 26 Presentazione in servizio
- Art. 27 Obbligo di intervento
- Art. 28 Reperibilità
- Art. 29 Servizi a carattere continuativo
- Art. 30 Obblighi del personale a fine servizio
- Art. 31 Controlli sui servizi
- Art. 32 Tessera di servizio e placca distintiva
- Art. 33 Servizi in abiti civili
- Art. 34 Servizi di rappresentanza

- Art. 35 Servizi a richiesta di privati
- Art. 36 Servizi Armati
- Art. 37 Mutamento di mansioni
- Art. 38 Riconoscimenti, encomi ed elogi
- Art. 39 Difesa in giudizio
- Art. 40 Destinazione dei proventi ex art. 208 Codice della Strada -Previdenza ed Assistenza
- Art. 41 Relazioni sindacali

**CAPO IV
REQUISITI DI ACCESSO**

- Art. 42 Requisiti di accesso

**CAPO V
ADDESTRAMENTO**

- Art. 43 formazione e aggiornamento professionale

**CAPO VI
ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE**

- Art. 44 Armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale
- Art. 45 Strumenti per la coazione fisica, per l'autodifesa e la dissuasione
- Art. 46 Formazione ed addestramento all'uso

**CAPO VII
FESTA DELLA POLIZIA LOCALE**

- Art. 47 Santo Patrono

**CAPO VIII
UNIFORME E DOTAZIONI**

- Art. 48 Caratteristiche dell'uniforme
- Art. 49 Fornitura e durata
- Art. 50 Uso dell'uniforme

**CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 51 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni recate dalla Legge Regionale 20 novembre 2013 n. 42 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e nel quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 2

Funzioni del Corpo di Polizia Locale, compiti ed ambiti territoriali

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione, statale e regionale, e dal presente regolamento.
2. L’ambito territoriale ordinario del Corpo è quello del Comune di Sulmona, fatti salvi i casi previsti dalla normativa, ovvero nel caso di gestione associata e/o convenzionata con altri Comuni e di coordinamento con le forze di Polizia.
3. Il Corpo vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti statali, regionali e del Comune di Sulmona nonché di ogni altra fonte normativa vigente, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
4. Il Corpo di Polizia Locale assolve alle funzioni allo stesso demandate dalla normativa vigente. A titolo indicativo e non esaustivo provvede a:
 - a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge Regione Abruzzo 20 novembre 2013 n. 42 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la sicurezza urbana, la polizia urbana, rurale, l’edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l’igiene e sanità pubblica, la tutela dell’ambiente;
 - d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
 - e) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge;
 - f) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l’iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
 - g) prestare servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività e dei compiti istituzionali del Comune;
 - h) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - i) svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria nei limiti e con le modalità di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - j) collaborare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato;
 - k) adempiere alle direttive impartite dal Sindaco;
 - l) svolgere opera di prevenzione e di educazione civica stradale;
 - m) collaborare allo svolgimento delle funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune;
 - n) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

Art. 3

Organico del Corpo

1. La Giunta Comunale delibera il fabbisogno di personale anche del Corpo di Polizia Locale secondo principi di adeguatezza, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della potestà di autoorganizzazione dell'ente, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa regionale, ferme restando le capacità assunzionali previste dalla vigente normativa e la sostenibilità finanziaria.
2. L'organico del Corpo di Polizia Locale è così composto:
 - Comandante del Corpo – Dirigente
 - Addetti al coordinamento e controllo di cat D
 - Agenti di Polizia Locale di Cat. C.
3. I gradi con i relativi distintivi sono disciplinati al successivo art. 6.
4. Le dotazioni organiche delle singole qualifiche dovranno sempre essere tali da assumere la funzionalità e l'efficienza del Corpo.
5. Il Corpo di Polizia Locale è unità organizzativa unitaria ed autonoma dalle altre strutture organizzative del comune, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, penultimo comma.
6. Il Corpo di Polizia Locale è strutturato in sezioni:
 - sezione comando – informazioni;
 - sezione commercio - polizia amministrativa;
 - sezione vigilanza edilizia, servizi speciali, traffico e tutela dell'ambientale;
 - sezione polizia stradale, viabilità, pronto intervento ed infortunistica stradale.
7. Resta inteso che, a seguito della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL, il Comune, in relazione al proprio modello organizzativo, dovrà identificare i profili professionali, collocandoli nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all' ipotesi sottoscritta il 4 agosto 2022.

Art. 4

Dipendenza del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze del Sindaco o suo delegato che svolge funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo.
2. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici e impartisce le direttive sull'attività di polizia locale, e vigila sull'espletamento del servizio. Il Sindaco impartisce, altresì, direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative da rispettare nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.
3. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
4. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Sindaco ai sensi delle intese di cui all'art. 3 della legge n. 65 del 1986, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Sindaco.

Art. 5

Collaborazione con le Forze di Polizia

1. Il Corpo della Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando con le Forze di Polizia, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dallo Statuto, protocolli d'intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 6

Distintivi di Gradi

1. I distintivi di grado degli appartenenti al Corpo sono attribuiti secondo le seguenti modalità:
 - al Comandante è attribuito il grado di Maggiore (una corona turrata e una stelletta a sei punte, queste ultime contornate da filetto rosso);
 - al Vice Comandante è attribuito il grado di Capitano (tre stellette a sei punte);
 - agli Ufficiali è attribuito il grado di Tenente (due stellette a sei punte);

- ai Sottufficiali sono attribuiti i gradi di Maresciallo Maggiore Aiutante, costituiti da tre barrette verticali argentate ed una stelletta per spallina, soggolo piatto argentato con due righe orizzontali e quattro barrette argentate verticali per il berretto.

2. I Sottufficiali sono individuati tra gli Istruttori di vigilanza o Agenti di Polizia Locale che abbiano i seguenti requisiti e che ne abbiano fatto domanda:

- dieci anni di servizio nella Polizia Locale del Comune di Sulmona;
- idoneità psicofisica funzionale alla mansione e al porto dell'arma per la totalità delle ore di servizio.

3. Il numero complessivo dei Sottufficiali è stabilito in massimo quattro unità. In caso di più domande il Comandante procede all'individuazione dopo colloquio interno con il personale.

4. Agli addetti di Polizia Locale semplici dopo 10 anni di servizio di ruolo effettivo è attribuibile il grado di Agente Scelto con un V, dopo 20 anni di servizio di ruolo effettivo è attribuibile il grado di Assistente con due V e dopo 25 anni di servizio di ruolo effettivo è attribuibile il grado di Assistente Capo con tre V.

Art. 7

Comandi, distacchi e mobilità interna

1. Il comando, il distacco e la mobilità del personale della Polizia Locale presso altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa di settore nel tempo vigente, sono consentiti soltanto quando i compiti e le mansioni assegnate ineriscono alle funzioni di Polizia Locale.

2. La mobilità interna all'Ente è, invece, disciplinata dal vigente regolamento sui criteri per la mobilità interna. Allo stesso regolamento si fa riferimento nel caso di accertata inidoneità alle mansioni.

Art. 8

Reclutamento personale stagionale

1. L'organico del Corpo potrà essere integrato con l'assunzione di personale stagionale con profilo di "Agente di Polizia Locale", al fine di sopperire a particolari esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Al suddetto personale sono attribuite le qualifiche di legge.

Art. 9

Comandante

1. Al Comandante è attribuita la direzione del Corpo della Polizia Locale di Sulmona nonché, ai sensi dell'art. 1, co. 221, della Legge 28.12.2015 n. 208 e dell'art 48 comma 3 del CCNL comparto dirigenti funzioni locali del 17 dicembre 2020, degli ulteriori compiti di carattere gestionale e di amministrazione attiva assegnati dalla Giunta Comunale, deputata alla determinazione della macro organizzazione dell'Ente.

2. Nella qualità di Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale appartenente al Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. Il Comandante è responsabile dello svolgimento delle attività di competenza del Corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, vigilando sul rispetto degli stessi.

4. Il Comandante, oltre ai poteri di gestione inerenti alla ripartizione cui è preposto, per le peculiari funzioni d'istituto del Corpo di Polizia Locale è tenuto a:

- a) curare la formazione e l'aggiornamento tecnico – professionale dei componenti il Corpo;
- b) disporre l'impiego tecnico – operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico –operative accentrate e decentrate;
- c) provvedere a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;
- d) emanare le direttive e istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
- e) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalla Pubblica Amministrazione;

- f) curare il mantenimento delle migliori relazioni con l’Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
- g) rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni all’Ente.
5. Il Comandante, all’interno dell’Ente locale, può assumere la Dirigenza anche di altre Ripartizioni o servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del CCNL inerente alla dirigenza, sottoscritto il 17 dicembre 2020.
6. In caso di assenza, impedimento o malattia, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante limitatamente alla gestione del Corpo di Polizia Locale.

Art. 10

Vice Comandante

1. Il Vice Comandante è individuato a discrezione del Comandante, con apposito provvedimento, tra gli addetti al coordinamento e controllo presenti all’interno del Corpo di Polizia Locale, che abbiano i requisiti/titoli di studio (Laurea Magistrale) e l’idoneità professionale a ricoprire la mansione.
2. L’incarico di Vice Comandante, dato il carattere fiduciario dello stesso, può essere revocato in qualsiasi momento.
3. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, operativa, amministrativa del Corpo. Organizza, coordina e controlla personalmente servizi di particolare rilievo.
4. Cura l’istruzione professionale del personale assegnato agli uffici e sezioni a lui affidati.

Art. 11

Addetti al coordinamento e controllo

1. Gli Addetti al coordinamento e controllo, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti da leggi e regolamenti, in relazione alla qualifica rivestita, rispondono del buon andamento dei servizi, nonché della disciplina del personale dei servizi a cui sono preposti.
2. Gli Addetti al coordinamento e controllo:
 - provvedono al vaglio ed alla istruttoria di atti e provvedimenti di loro competenza, assicurando il rispetto delle procedure previste dalla legge, in particolare quelle derivanti dalla legge 241/1990.
 - svolgono attività di studio, ricerca ed elaborazione, nell’ambito di competenza affidato ed assicurano l’esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni in materia;
 - coordinano e controllano i servizi;
 - sorvegliano e controllano l’operato del personale dipendente e provvedono ad istruirlo sui compiti da assolvere;
 - svolgono anche i compiti propri degli Agenti di Polizia Locale;
 - su disposizione del Comandante segnalano ad altri uffici comunali eventuali situazioni rilevanti.

Art. 12

Istruttori di vigilanza ‘Sottufficiali’

1. Gli Istruttori di Vigilanza – cat. C –, Sottufficiali in base al precedente articolo 6, comma 2, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti da leggi e regolamenti:
 - coadiuvano il Comandante e gli Ufficiali nello svolgimento dei compiti attribuiti;
 - esercitano il coordinamento sui singoli servizi;
 - concorrono alla preparazione ed all’aggiornamento tecnico professionale degli Operatori;
 - curano l’esecuzione delle direttive e delle disposizioni emanate dal Comandante.
 - intervengono direttamente nell’accertamento di violazioni amministrative e di reati e, più in generale, nell’attività di vigilanza e controllo che richiedono una specifica conoscenza tecnica.
2. L’Istruttore di Vigilanza / Sottufficiale ha la qualifica di “Capo pattuglia” durante le operazioni, quando non è presente l’Ufficiale, vigila costantemente sull’operato degli Agenti, segnalando al Comandante e al Vice Comandante le eventuali infrazioni riscontrate.

Art. 13

Agenti

1. Gli agenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e l’Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti dai superiori.

2. Oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti da leggi e regolamenti, rientrano tra i compiti degli Operatori/Istruttori di Vigilanza o Agenti di Polizia Locale (Agenti), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in genere e di quelli comunali in particolare;
- 2) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- 3) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la loro opera;
- 4) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- 5) esercitare, nelle zone in cui espletano il loro servizio, il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annonaria e commercio di polizia amministrativa, di edilizia, d'igiene etc.;
- 6) per un'azione preventiva e, se del caso, repressiva, evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alle proprietà del Comune e degli altri Enti Pubblici anche, nei casi consentiti dalla legge, alla proprietà privata. Comportarsi analogamente in caso di deturpazioni di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte o disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino;
- 7) sorvegliare in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal Codice della Strada;
- 8) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- 9) fare rapporto di ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso. Il rapporto deve essere presentato, senza ritardo, al Comando per il successivo inoltro all'Autorità Giudiziaria competente;
- 10) in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
 - le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
 - siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - non vi si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - mediatori o imbonitori esercitino con regolarità la loro attività;
 - sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati;
- 11) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l'ordine pubblico e per difendere se stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni.

3. Gli Agenti svolgono con diligenza e perizia i compiti d'istituto, operando con il margine d'iniziativa inerente alle qualifiche rivestite e nell'ambito delle prescrizioni procedurali e delle direttive impartite dai superiori gerarchici. Improntano il loro contegno in pubblico a modi corretti ed urbani, privilegiando, nel rispetto delle vigenti norme di legge o di regolamenti, il momento della prevenzione e dell'informazione al cittadino-utente. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia il loro grado, devono ispirarsi al principio di una fattiva e disponibile collaborazione, in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio. Riferiscono, senza indugio, ai superiori ogni circostanza inerente l'espletamento dei compiti d'istituto.

Art. 14

Istanze e reclami

1. Le istanze ed i reclami, attinenti a questioni di servizio, devono essere presentate seguendo la linea gerarchica.
2. Le risposte alle istanze ed ai reclami sono comunicate per iscritto per via gerarchica entro tre giorni.
3. I superiori, dopo aver espresso il parere in merito, entro tre giorni trasmetteranno alle autorità competenti le istanze ed i reclami. Le risposte saranno comunicate per via gerarchica entro e non oltre trenta giorni.

CAPO II

NORME DI COMPORTAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 15

Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. La posizione gerarchica dei singoli componenti nel Corpo è determinata dall'incarico e dal grado ricoperto; a parità di grado dall'anzianità di servizio nello stesso grado; a parità di anzianità di servizio dalla prevalenza nella graduatoria di merito per la nomina nella qualifica. A parità di merito nella graduatoria, dall'età.
2. Ogni appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartiti dai superiori gerarchici.
3. Gli Addetti di Polizia Locale trasferiti da altri Comuni conservano l'anzianità acquisita nel Comune di provenienza ai fini gerarchici.
4. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio di comportamento del personale.
5. Gli Addetti di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico nell'espletamento dei compiti assegnati. Qualora l'appartenente al Corpo ritenga che gli ordini e le disposizioni di servizio impartiti da un superiore gerarchico siano palesemente illegittimi, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, egli è tenuto a darne esecuzione, salvo che il fatto costituisca reato, e di esso risponde a tutti gli effetti di legge il superiore che lo ha impartito.
6. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati alla leale collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 16

Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi dai comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Corpo.
2. Il personale della Polizia Locale deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.
3. Con riferimento ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta si rimanda alle previsioni di cui al Codice di Comportamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come integrato e specificato dal codice adottato dal Comune di Sulmona.

Art. 17

Riposi, ferie e permessi

1. Ferma restando l'applicazione degli istituti previsti dal CCNL, la fruizione di riposi, ferie e permessi deve essere programmata in relazione all'organizzazione ed alle esigenze del servizio, e tenuto conto anche delle esigenze degli Agenti.
2. Il Comandante, tenuto conto delle esigenze del servizio e, ove possibile, delle richieste del personale, determina annualmente, con apposito piano, le ferie del personale.

Art. 18

Cura della persona

1. Il personale di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
2. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici del trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
3. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché nell'espletamento del servizio l'uso di orecchini, braccialetti, collane ed altri elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale dell'uniforme o comunque che siano incompatibili con la sicurezza fisica dell'operatore.

Art. 19 **Saluto**

Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e di rispetto, nonché un modo per dimostrare la professionalità dell'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Sulmona.

2. Il personale del Corpo in uniforme saluta la Bandiera Nazionale, il Gonfalone di Sulmona, le Autorità civili, militari e religiose, il Sindaco, gli Assessori comunali, i Consiglieri comunali, il Comandante, i superiori gerarchici del Corpo in divisa che devono rispondere nella stessa forma, il cittadino che lo interpella o a cui si rivolge; se in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera personale di riconoscimento.
3. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo, il polso in linea con l'avambraccio e con la spalla.
4. E' dispensato dal saluto il personale che opera a bordo di veicoli, ovvero in servizio di scorta, ovvero impegnato nella regolamentazione del traffico o, comunque, materialmente impedito dall'espletamento di compiti di istituto.

Art. 20 **Uso, custodia e conservazione di mezzi, attrezzature e documenti**

1. Gli Addetti di Polizia Locale nell'uso, custodia e conservazione dei mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso sono tenuti ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, segnalati per iscritto al Comando, specificando le circostanze del fatto.

Art. 21 **Segreto d'ufficio e riservatezza**

1. Gli addetti al Corpo di P.L. devono osservare le disposizioni vigenti in materia di accesso e trasparenza, fatto salvo il rispetto della normativa della privacy.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti l'attività del Comando, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
3. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.

CAPO III **NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Art.22

Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante, anche sulla base delle eventuali direttive del Sindaco, con propria disposizione da emanarsi entro il mese precedente, stabilisce l'impiego degli operatori per ciascun mese e ne da comunicazione agli stessi.
2. Gli operatori del Corpo della Polizia Locale rappresenteranno al Comandante, via e-mail o mediante altra forma scritta, le eventuali esigenze personali attinenti ai turni di servizio affinché il Comandante ne possa tener conto nella programmazione nonché ogni altro utile elemento propositivo ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art.23

Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale

1. Per i servizi a carattere generale, organizzati dal Comando in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutte le strutture tecnico-operative in cui è articolato il Corpo, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i risultati da conseguire.

Art.24

Ordine di servizio giornaliero

1. Il Comandante emana, sulla base della programmazione mensile e con cadenza settimanale, l'ordine di servizio giornaliero nel quale viene indicato per ciascun operatore il turno di servizio assegnato, la tipologia del servizio a cui è adibito e le eventuali istruzioni di dettaglio.
2. L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale veicolo, equipaggiamento ed armamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.
3. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.
4. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte.

Art.25

Relazione di servizio

1. Il personale della Polizia Locale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita relazione al Comandante, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.
2. Tutto il personale di Polizia Locale compila una scheda giornaliera riassuntiva degli interventi effettuati e/o delle attività svolte.

Art.26

Presentazione in servizio

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

Art.27

Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute dai superiori gerarchici.

Art.28

Reperibilità

1. Per il personale del Corpo di Polizia Locale può essere istituito il servizio di reperibilità, previa attivazione della prescritta relazione sindacale con le OO.SS., attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti dai contratti e dalla normativa vigente.
2. La reperibilità è comunque dovuta dagli appartenenti al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

Art.29

Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo o con cambio di posto, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi che determinano la modalità di conduzione del servizio;
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.
3. Salvo nei casi di eventi impreveduti o non programmati il cambio sul posto previsto nei servizi continuativi deve essere organizzato in modo tale che sia rispettato il turno di lavoro già previsto per ciascun operatore.

Art.30

Obblighi del personale a fine servizio

1. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze.
2. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando.

Art.31

Controlli sui servizi

1. Il personale incaricato di sovrintendere ad uno specifico servizio è responsabile del personale assegnato e deve controllare il buon andamento dell'attività ed il corretto comportamento del personale stesso.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al precedente comma riferisce al Comandante.

Art.32

Tessera di servizio e placca distintiva

1. Al personale del Corpo è rilasciata una tessera di riconoscimento, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, cui si rinvia.
2. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.
3. E' inoltre consegnata una placca distintiva, conformemente alle disposizioni regionali vigenti.
4. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese. Essa deve sempre essere mostrata a richiesta, e prima di qualificarsi nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili.
5. Il documento deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
6. La tessera viene ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
7. Al personale della Polizia Locale è altresì assegnata una placca di servizio recante un numero corrispondente alla collocazione gerarchica.
8. La placca deve essere indossata ben visibile sulla divisa di rappresentanza.

9. Il personale deve conservare con cura e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

Art. 33

Servizi in abiti civili

1. Gli appartenenti al Corpo prestano normalmente servizio in uniforme.
2. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
3. Il Comandante, in caso di gravidanza, può autorizzare l'uso di abiti civili su richiesta dell'interessata, al manifestarsi dell'esigenza.
4. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
5. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

Art.34

Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art.35

Servizi a richiesta di privati

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto e comunque previa regolamentazione in sede di CCDI, dal personale del Corpo, i seguenti servizi a richiesta di enti non statali e di privati:
 - a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse;
 - b) i servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro dovuto al Comune per l'esecuzione del servizio.

Art.36

Servizi armati

1. Per quanto attiene ai 'Servizi armati' si rimanda alle previsioni contenute nel vigente regolamento concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza approvato con DCC n. 151/2000 e ss.mm.ii.

Art. 37

Mutamento di mansioni

1. I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale della Polizia Locale, devono essere trasferiti secondo le vigenti norme, in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di mansioni.

Art. 38

Riconoscimenti, encomi ed elogi

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto in genere per il personale del Comune, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, encomi ed elogi a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
 - a) elogio scritto del Comandante del Corpo;

- b) encomio semplice del Sindaco;
 - c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale;
 - d) encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
 - e) ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta di cui ai punti da b) a d) è formulata dal Comando all'Amministrazione Comunale, quella di cui al punto e) è proposta dal Sindaco al Ministero dell'Interno e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.
3. La concessione dei riconoscimenti è annotata sul fascicolo personale dell'interessato.

Art. 39

Difesa in giudizio

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario penale o civile, per atti compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, ricorrendone i requisiti contrattuali e di legge.

Art. 40

Destinazione dei proventi derivanti ex art. 208 C.d.S.- Previdenza ed assistenza

1. L'Amministrazione Comunale di Sulmona, in attuazione del disposto dell'art.208 del Codice della Strada nonché di quanto pattuito in sede di CCDI, oltre che per le altre finalità previste dalla legge, destina una quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada ad un fondo di previdenza ed assistenza integrativa riservato al personale della Polizia Locale. La quota parte è definita con deliberazione della Giunta Comunale, secondo le previsioni correnti e inserita nel bilancio comunale di previsione.

Art. 41

Relazioni sindacali

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi di istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali e ciò in coerenza con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale, con l'esigenza di mantenere ed incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi d'istituto svolti dal Corpo di Polizia Locale.

CAPO IV

REQUISITI DI ACCESSO

Art.42

Requisiti di accesso

1. Fermo restando quanto stabilito nel vigente Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Sulmona, in considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere in relazione sia alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo ed emotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Corpo di Polizia Locale sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori del Comune.
2. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.
3. Per l'accesso alla figura professionale di "agente" e di "addetto al Coordinamento e Controllo" il Comune può inoltre sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità. Le prove di abilità, il cui svolgimento potrà essere previsto nei singoli bandi concorsuali e motivato in relazione alla realizzazione di particolari servizi di polizia locale, non possono avere effetti oggettivamente discriminanti nei processi di reclutamento.

CAPO V ADDESTRAMENTO

Art. 43

Formazione e aggiornamento professionale

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante per quanto attiene a corsi di natura specialistica, eventualmente organizzati anche a livello regionale, nonché all'attività formativa svolta dall'Ente nell'ambito del piano triennale della formazione approvato dalla Giunta comunale.
2. Il Comandante del Corpo è tenuto ad effettuare sedute di addestramento professionali in relazione alle normali esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione di introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

CAPO VI ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art.44

Armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Corpo, a termini del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del 4 marzo 1987, n.145, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
2. Si rinvia a quanto disciplinato nel regolamento concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 151/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il personale, durante il servizio, non può portare armi diverse da quelle avute in dotazione.

Art.45

Strumenti per la coazione fisica, per l'autodifesa e la dissuasione

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale gli strumenti per la coazione fisica nonché per l'autodifesa e la dissuasione.
2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopo e natura esclusivamente difensiva, si intendono, allo stato attuale:
 - il bastone estensibile e/o distanziatore in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a grammi 500, non utilizzabile quale sfollagente e tale, per requisiti costruttivi o di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura;
 - spray di difesa anti aggressione che nebulizza un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbia attitudine a recare offesa alla persona, ai sensi del D.M. 12 maggio 2011, n. 103.
3. L'assegnazione dei dispositivi sono disposti dal Comandante con apposito ordine di servizio.
4. L'acquisto e l'assegnazione deve risultare da apposito registro di carico e scarico.
5. Ogni strumento dovrà arrecare un numero identificativo e l'identificazione dell'Ente "Comune di Sulmona".

Art. 46

Formazione ed addestramento all'uso

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

2. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

CAPO VII FESTA DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 47

Santo Patrono

1. La ricorrenza del 20 gennaio di ogni anno (festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale) viene festeggiata con una cerimonia (civile e religiosa) predisposta dal Comando.
2. In occasione della Festa al personale ritenuto meritevole di riconoscimento, per l'attività svolta nel corso dell'anno precedente, saranno attribuiti gli elogi o gli encomi.

CAPO VIII UNIFORME E DOTAZIONI

Art. 48

Caratteristiche dell'uniforme

1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme della Polizia Locale sono quelle fissate con legge regionale n. 42/2013, come previsto dall'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 49

Fornitura e durata

1. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo alla scadenza della relativa durata è fatta a cura e spese dell'Amministrazione Comunale; alcuni capi vengono sostituiti annualmente, altri biennialmente, con apposito regolamento interno sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del vestiario.
2. Gli indumenti e gli oggetti in dotazione deteriorati, perduti o resi inservibili, vengono rinnovati a spese del Comune, anche prima della scadenza stabilita, quando il loro uso venga meno per causa di servizio o per altre cause non imputabili a colpa del consegnatario.
3. E' vietato indossare l'uniforme fuori servizio tranne il tragitto casa/lavoro.
4. Stante l'obbligo dell'uso dell'uniforme l'Amministrazione provvede, con apposite procedure e secondo i consueti procedimenti amministrativi, alla manutenzione/lavaggio delle uniformi.
5. Presso il Comando del Corpo può essere istituita una commissione vestiario ed equipaggiamento, con lo scopo di fornire indicazioni sulla qualità dei materiali, la fornitura, la tipologia e l'utilizzazione degli effetti di vestiario e di equipaggiamento. La commissione è composta dal Comandante, da un Sottufficiale e da tre Agenti di Polizia Locale, di cui almeno una donna. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono espletate da un appartenente al Corpo, mediante nomina da parte del Comandante.

Art. 50

Uso dell'uniforme

1. L'uniforme deve essere sempre mantenuta in perfette condizioni di pulizia e di ordine in modo da assicurare la dignità ed il decoro alla propria persona ed il prestigio della funzione svolta.
2. L'uniforme deve sempre essere nella immediata disponibilità degli Addetti di Polizia Locale per le necessità di servizio; a tal fine, sono presenti all'interno del Comando idonei locali, con appositi armadietti, di deposito vestiario e spogliatoio.
3. Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, applicate secondo le consuete modalità d'uso. Ogni altro segno distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.
4. Il copricapo non va indossato solo durante il servizio a bordo dei veicoli.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla positiva ultimazione della sua approvazione, controllo e pubblicazione in conformità della vigente normativa abrogando quello precedente.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Abruzzo, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto de L'Aquila